

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/12/2003 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 31/12/2003

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2003

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilatre con inizio alle ore otto e quaranta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n°1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN**

e gli Assessori

**Sig. Piero FERRARIS**

**Sig. Luciano CAVERI**

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig.a Teresa CHARLES**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Roberto VICQUERY**

Si fa menzione che l'Assessore Roberto VICQUERY si allontana dalle ore 9.15' alle ore 9.35' e dalle ore 12.07' alle ore 12.21' e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dalla n. 5132 alla n. 5135.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **5130** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA RICLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3274 DEL 20 MARZO 2003. PRIME DISPOSIZIONI.

L'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto CERISE, porta all'attenzione della Giunta regionale le disposizioni formulate, dopo il terremoto del Molise del 31.10.2002, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 4485 del 04.12.2002, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15.03.1997), concernenti la necessità di fornire urgentemente alle regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di proporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ed alla costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della protezione civile, incaricato di predisporre la documentazione utile alle finalità enunciate.

Richiama le seguenti disposizioni normative in materia sismica:

- la Legge n. 64 del 02.02.1974 concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998 e, in particolare, l'articolo 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone sentita la Conferenza unificata ai sensi del comma 4, e l'articolo 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle regioni ed agli enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (pubblicata sul S.O. n. 72 della G.U. n. 105 del 08.05.2003), con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime zone, corredati da una classificazione sismica dei Comuni italiani;
- la Nota esplicativa dell'Ordinanza 3274/2003, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.06.2003;
- l'errata corrige all'Ordinanza 3274/2003 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 157 del 09.07.2003;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 – Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza 3274/2003.

Evidenzia che l'adozione dell'Ordinanza 3274/2003 è stata assunta in considerazione del carattere di urgenza per fornire una mappa aggiornata del rischio sismico rispetto alla precedente classificazione che risale al 1982, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui alla competenza statale (art. 93, comma 1, lettera g) del D.lgs 112/98), fermo restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs 112/98.

Ricorda che ai fini della predisposizione dell'Ordinanza 3274/2003 sono stati acquisiti sia l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia l'avviso del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si è espresso in conformità.

Sottolinea che l'Ordinanza 3274/2003 prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste dal D.Lgs 112/98 alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti all'allegato 1 dell'Ordinanza, e che lo Stato si impegna a realizzare entro 12 mesi.

Evidenzia che l'art.1 dell'Ordinanza 3274/2003 ha definito i seguenti punti:

- Criteri per l'individuazione delle zone sismiche, individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e che in una fase di prima applicazione la classificazione regionale si basa su un elenco di comuni fornito direttamente nell'ordinanza (allegato 1);
- Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici (allegato 2);
- Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti (allegato 3);
- Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni (allegato 4).

Evidenzia che, ai sensi dell'allegato 1 dell'Ordinanza 3274/2003, i 74 comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, interessati dalla nuova riclassificazione e che prima erano non classificati ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19.03.1982, sono stati così riclassificati:

- n. 3 comuni passano da non classificati a classificati in Zona 3 (ex 3a categoria);
- n. 71 comuni passano da non classificati a classificati in Zona 4.

Sottolinea inoltre che per i comuni, classificati sismici in zona 4 a bassa sismicità dall'Ordinanza 3274/2003, si prevede, all'art. 2, comma 1, di affidare alle Regioni la competenza di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

Evidenzia la necessità di un'efficace prevenzione del rischio sismico per la tutela della pubblica incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici.

Richiama il Decreto n. 3685 del 21.10.2003, con cui, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche ed i 3 livelli di verifica tecnica, per cui è da ritenersi che gli elenchi delle opere di competenza regionale siano definiti in forma congruente con quelli dello Stato, in modo da rendere i due insiemi coerenti, non sovrapposti e complementari.

Evidenzia che l'Ordinanza 3274/2003, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2, prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

- edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  - edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- sviluppando prioritariamente un primo livello di verifica ("Livello 0"), che prevede unicamente l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed è applicabile in modo sistematico a tutte le tipologie individuate, sottolineando il carattere di rilevazione statistica di questo

livello di verifica, che esclude la possibilità di utilizzare i dati in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilità di singole strutture.

Evidenzia che al Livello 0 e' prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

- 1) denominazione dell'opera;
- 2) proprietario;
- 3) utilizzatore;
- 4) classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 2 e 3;
- 5) coordinate geografiche;
- 6) dati dimensionali (per edifici: superficie coperta, volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di campate);
- 7) anno di progettazione;
- 8) anno di ultimazione della costruzione;
- 9) anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica sostanziale;
- 10) materiale strutturale principale della struttura verticale;
- 11) dati di esposizione (per edifici: numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso);
- 12) dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di dirupi o creste, presenza di corpi franosi).

Evidenzia che sulla base della conoscenza quantitativa e qualitativa dei dati che verranno forniti con il Livello 0 di verifica prioritaria, nonché di quelli già disponibili, sarà possibile definire una scala di priorità per l'attuazione di successive verifiche più approfondite e puntuali, con il corrispondente e possibile impegno finanziario necessario, nonché effettuare una previsione temporale di attuazione delle verifiche stesse.

Sottolinea che, al fine di omogeneizzare le procedure ed i dati, l'acquisizione del Livello 0 avverrà mediante la compilazione di una specifica scheda tecnica, che sarà presto resa disponibile ai soggetti interessati.

Evidenzia che l'acquisizione dei dati di Livello 0 dovrà essere non superiore a 6 mesi dalla data di disponibilità della scheda.

Informa che, in applicazione dell'art. 65 della L.R. 54/1998, come recentemente modificato dalla L.R. 8/2003, considerata la natura della proposta deliberativa avente carattere di interesse per gli Enti Locali, si è preventivamente proceduto all'acquisizione del parere del Consiglio permanente degli Enti Locali, formalizzato con nota prot. n. 5300 del 23/12/2003, che esprime un giudizio favorevole.

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Sig. Alberto CERISE;
- richiamati gli atti citati nelle premesse;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3049 in data 13.08.2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture

dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Prevenzione dei Rischi Idrogeologici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1) di approvare l'allegato 1 "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta", che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare l'allegato 2 "Elenco A - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile", che forma parte integrante della presente deliberazione;

3) di approvare l'allegato 3 "Elenco B - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso", che forma parte integrante della presente deliberazione;

4) di stabilire che nei comuni rientranti nelle zona sismica 3, come evidenziati nell'elenco di cui all'allegato 1, è fatto obbligo della progettazione antisismica secondo le disposizioni tecniche dell'Ordinanza 3274/2003;

5) di non introdurre, per la zona 4, l'obbligo della progettazione antisismica, nell'esercizio della facoltà stabilita dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 dell'Ordinanza 3274/2003, riservandosi di provvedervi eventualmente in un momento successivo, anche in relazione alla nuova mappatura che sarà predisposta entro un anno dall'Ordinanza 3274/2003, ad eccezione delle verifiche di Livello 0 sugli edifici ed opere indicate negli allegati 2 e 3 della presente deliberazione;


6) di approvare la prima fase del programma temporale delle verifiche degli edifici e delle opere ricomprese negli allegati 2 e 3 della presente deliberazione ("Livello 0") entro 6 mesi dalla data di disponibilità della scheda tecnica;

7) di demandare ad apposite circolari esplicative l'ulteriore definizione tecnica e procedurale relativa a quanto sopra deliberato;


8) di trasmettere la presente deliberazione agli enti locali della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed agli Ordini Professionali competenti in materia.

Allegato 1


**Riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta**



Vecchia classificazione



Classificazione 2003



Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Zona ai sensi dell'Ordinanza 3274/2003
02007001	Allein	N.C.	4
02007002	Antey-Saint-André	N.C.	4
02007003	Aosta	N.C.	4
02007004	Arnad	N.C.	4
02007005	Arvier	N.C.	4
02007006	Avisè	N.C.	4
02007007	Ayas	N.C.	4
02007008	Aymavilles	N.C.	4
02007009	Bard	N.C.	4
02007010	Bionaz	N.C.	4
02007011	Brissogne	N.C.	4
02007012	Brusson	N.C.	4
02007013	Challand-Saint-Anselme	N.C.	4
02007014	Challand-Saint-Victor	N.C.	4
02007015	Chambave	N.C.	4
02007016	Chamois	N.C.	4
02007017	Champdepraz	N.C.	4
02007018	Champorcher	N.C.	4
02007019	Charvensod	N.C.	4
02007020	Châtillon	N.C.	4

02007021	Cogne	N.C.	4
02007022	Courmayeur	N.C.	3
02007023	Donnas	N.C.	4
02007024	Doues	N.C.	4
02007025	Emarèse	N.C.	4
02007026	Etroubles	N.C.	4
02007027	Fenis	N.C.	4
02007028	Fontainemore	N.C.	4
02007029	Gaby	N.C.	4
02007030	Gignod	N.C.	4
02007031	Gressan	N.C.	4
02007032	Gressoney-La-Trinité	N.C.	4
02007033	Gressoney-Saint-Jean	N.C.	4
02007034	Hone	N.C.	4
02007035	Introd	N.C.	4
02007036	Issime	N.C.	4
02007037	Issogne	N.C.	4
02007038	Jovençon	N.C.	4
02007039	La Magdeleine	N.C.	4
02007040	La Salle	N.C.	4
02007041	La Thuile	N.C.	4
02007042	Lillianes	N.C.	4
02007043	Montjovet	N.C.	4
02007044	Morgex	N.C.	4
02007045	Nus	N.C.	4
02007046	Ollomont	N.C.	4
02007047	Oyace	N.C.	4
02007048	Perloz	N.C.	4
02007049	Pollein	N.C.	4
02007050	Pontboset	N.C.	4
02007051	Pontey	N.C.	4
02007052	Pont-Saint-Martin	N.C.	4
02007053	Pré-Saint-Didier	N.C.	3
02007054	Quart	N.C.	4
02007055	Rhêmes-Notre-Dame	N.C.	4
02007056	Rhêmes-Saint-Georges	N.C.	4
02007057	Roisan	N.C.	4
02007058	Saint-Christophe	N.C.	4
02007059	Saint-Denis	N.C.	4
02007060	Saint-Marcel	N.C.	4
02007061	Saint-Nicolas	N.C.	4
02007062	Saint-Oyen	N.C.	4
02007063	Saint-Pierre	N.C.	4
02007064	Saint-Rhémy-en-Bosses	N.C.	4
02007065	Saint-Vincent	N.C.	4
02007066	Sarre	N.C.	4
02007067	Torgnon	N.C.	4
02007068	Valgrisenche	N.C.	4

02007069	Valpelline	N.C.	4
02007070	Valsavarenche	N.C.	4
02007071	Valtournenche	N.C.	3
02007072	Verrayes	N.C.	4
02007073	Verres	N.C.	4
02007074	Villeneuve	N.C.	4

*N.C. = non classificati*

*In grigio sono evidenziati i Comuni classificati in zona 3*



## Elenco “A”

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

### Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (\*);
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (\*);
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (\*);
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.);
- Centri funzionali di protezione civile;
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (\*);
- Centrali operative 118;
- Presidi sanitari;

*(\*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

### Opere infrastrutturali:

- Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

### **Elenco “B”**

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.**

#### Edifici.

- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.);
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.);
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003;
- Stadi ed impianti sportivi;
- Strutture sanitarie e/o socio - assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento;
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi;

#### Opere infrastrutturali:

- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico;
- Opere di ritenuta non di competenza statale;
- Impianti di depurazione;
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile;